



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.9.2007
COM(2007) 520 definitivo

2007/0193 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 15 ottobre 2007 sarà firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio tra le Parti delle notifiche relative all'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

L'accordo interinale (AI) firmato lo stesso giorno tra la Comunità europea e la Repubblica di Montenegro per consentire l'applicazione anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio tra le Parti delle notifiche relative all'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

È necessario un regolamento di applicazione per stabilire procedure atte a garantire la corretta applicazione delle disposizioni degli accordi suddetti in materia di: concessioni per il pesce e i prodotti della pesca, riduzioni tariffarie, adeguamenti tecnici, clausola di salvaguardia generale e clausola di salvaguardia per i prodotti agricoli e della pesca, clausole di penuria, circostanze eccezionali e critiche, dumping e sovvenzioni, concorrenza, frodi e cooperazione amministrativa, procedure di gestione e notifica.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti il regolamento allegato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il è stato firmato a un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra¹ (in appresso denominato "ASA"). L'ASA è in corso di ratifica.
- (2) Il, il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra² (in appresso denominato "accordo interinale"), che prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'ASA. L'accordo interinale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio tra le Parti delle notifiche relative all'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di approvazione.
- (3) È opportuno stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'accordo interinale. Poiché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali di tali strumenti sono in gran parte identiche, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche all'attuazione dell'ASA dopo la sua entrata in vigore.
- (4) L'ASA e l'accordo interinale prevedono che i prodotti della pesca originari del Montenegro possano essere importati nella Comunità applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto opportuno fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari.
- (5) Qualora fosse necessario applicare misure di difesa commerciale, esse devono essere adottate in conformità con le disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile

¹ GU C [...] del [...] 200, pag. [...].

² GU C [...] del [...] 200, pag. [...].

alle importazioni³, al regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni⁴, al regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁵ o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁶.

- (6) Qualora uno Stato membro informi la Commissione di una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa, si applica la pertinente normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola⁷.
- (7) Ai fini dell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁸.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁹,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce determinate procedure per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di talune disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (in appresso denominato "ASA") e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (in appresso denominato "accordo interinale").

³ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

⁴ GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3918/91 (GU L 372 del 31.12.1991, pag. 31).

⁵ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁶ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁷ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

⁸ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁹ GU L 184 del 17.7.99, pag. 23.

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 29 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate a un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è:
 - a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem, o
 - b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Montenegro vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Fatto salvo l'articolo 7, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità delle condizioni e procedure di cui al regolamento (CE) n. 3285/94, salvo diversamente indicato all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Fatto salvo l'articolo 7, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 27 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 42 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità delle procedure di cui al regolamento (CEE) n. 2603/69.

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 4 dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b) e dell'articolo 42, paragrafo 4 dell'ASA, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 26 e 27 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 41 e 42 dell'ASA.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro due mesi.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

1. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6, qualora la Comunità debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 41 dell'ASA riguardo ai prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, prende una decisione sulle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di consultazione di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA.

Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, essa prende una decisione in merito:

a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA oppure

b) entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a) dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41, paragrafo 5, lettera a) dell'ASA se si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA.

La Commissione notifica al Consiglio le misure adottate.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione a norma del paragrafo 1 entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare le misure entro un mese dalla data in cui gli sono state sottoposte.

Articolo 9

Dumping e sovvenzioni

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all'articolo 25, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 40, paragrafo 2, dell'ASA, l'introduzione delle misure antidumping e/o compensative viene decisa in conformità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 384/96 e/o nel regolamento (CE) n. 2026/97.

Articolo 10

Concorrenza

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all'articolo 38 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 73 dell'ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo.

Le misure di cui all'articolo 38, paragrafo 10, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 73, paragrafo 10, dell'ASA vengono adottate, in caso di aiuti, in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 2026/97 e, negli altri casi, in conformità delle procedure stabilite dall'articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Repubblica di Montenegro conformemente all'articolo 38 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 73 dell'ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'accordo interinale e, successivamente, nell'ASA. All'occorrenza, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.

Articolo 11

Frode o mancata cooperazione amministrativa

Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 31 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 46 dell'ASA, essa provvede senza indugio:

a) a informarne il Consiglio e

b) a notificare al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate di informazioni oggettive, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato nonché, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione.

Tutte le pubblicazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 5, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 46, paragrafo 5, dell'ASA vengono eseguite dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Commissione può decidere, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 12, paragrafo 3, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all'articolo 31, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 46, paragrafo 4, dell'ASA.

Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 13

Notifica

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo interinale o dall'ASA.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*